

Considerazioni a margine del libro *Legalizzare la tortura?* *Ascesa e declino dello Stato di diritto*

Natalina Stamile

ABSTRACT

Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto di Massimo La Torre e Marina Lalatta Costerbosa, edito dal Mulino nel 2013, si inserisce nell'attuale dibattito filosofico-teorico inerente l'uso della forza ed il ricorso alla tortura, tematiche queste che, drammaticamente, sembrano emergere con sempre maggiore intensità. Il testo mette in evidenza come i più recenti episodi ed attentati terroristici – si pensi all'11 settembre 2001, ma anche a quanto accaduto a Madrid nel 2004, a Londra nel 2005 ed anche nell'ultimo anno a Boston – sembrano aver inciso in maniera determinante su una progressiva ed allarmante involuzione e retrocessione di quelle posizioni democratiche e costituzionalistiche che hanno caratterizzato le riflessioni e le elaborazioni giuridiche, politiche e sociali antecedenti. Pertanto, da più parti, si è cominciato a discutere ed evocare ipotetici, e quantomeno discutibili, meriti della guerra preventiva con la conseguenza inevitabile di riformulare non solo il concetto stesso di diritto ma pure di avanzare tesi volte a propugnare la legalizzazione della tortura. Nell'opera oggetto di analisi si evidenzia come prima dell'attentato alle Torri Gemelle il diritto sembrava rifuggire la sua dimensione coattiva, truce, violenta; a differenza di quanto appare oggi darsi: il diritto sembra, almeno in certi casi, dominato dalla sua dimensione fattuale a discapito di quella dimensione normativa che potremmo definire discorsiva e/o argomentativa, cioè attinente a norme, principi e valori. Dietro tale inversione possono individuarsi delle posizioni teorico-filosofiche, in primo luogo il decisionismo politico o Stato di eccezione di matrice schmittiana. Queste si basano sull'affermazione della supremazia del potere esecutivo sul potere giudiziario, così appare risuonare la tesi della legittimazione dell'uso della forza al fine di raggiungere uno stato di pace. I rischi sono evidenti e gravi e l'opera analizzata ha proprio il merito di mettere in rilievo alcuni di questi. Gli autori si concentrano nell'esplicitare un'argomentazione contraria all'uso della tortura, formulata dopo aver esaminato il truce fenomeno da un punto di vista

storico e non prima di aver enunciato e criticato le diverse tesi a sostegno della legittimazione e della legalizzazione della tortura. Nella prima parte del libro, l'istituto tortura viene analizzato sotto il profilo storico, tanto come strumento giudiziario quanto come strumento di affermazione del dominio politico e particolare attenzione viene dedicata al fenomeno della caccia alle streghe. Nella seconda parte, invece, gli autori trattano del binomio tortura e diritto. Così, ponendosi in contrasto con le teorie "imperativiste", la tesi esposta nel volume si concentra ad argomentare in merito all'opportunità della riaffermazione del diritto "mite" ed alla necessità di affermare una chiara avversione contro l'adozione di ogni tortura, in quanto essa è categoricamente contraria alla dignità umana. A proposito di ciò vengono ribadite e condivise le affermazioni di Jeremy Waldron, sulla vergogna e sullo sdegno dei meriti della tortura; di Bernard Williams, sull'impensabile morale (*moral unthinkable*), e di Robert Alexy che definisce l'argomento tortura come «discorsivamente impossibile». Questo perché tutti dobbiamo essere consapevoli che anche il solo immaginare od il mero pensare determinate cose ci danneggia da un punto di vista etico. È necessario, dunque, controllare anche i nostri pensieri per essere davvero ed appieno uomini virtuosi e morali.

PAROLE CHIAVE

TORTURA;
STATO DI DIRITTO;
TERRORISMO;
TORTURA GIUDIZIARIA;
TORTURA POLITICA;
CACCIA ALLE STREGHE;
ROVESCIMENTO DEL PARADIGMA NORMATIVO;
STRATEGIE ED ARGOMENTAZIONI A FAVORE DELLA TORTURA;
CRUDELTÀ DELLA TORTURA;
REGOLA AUREA.

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE. - 2. TORTURA E STORIA. - 3. TORTURA E DIRITTO. - 4. CONCLUSIONI.

1. INTRODUZIONE

L'attuale contributo si propone di costituire non solo una mera recensione di *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, testo realizzato da Massimo La Torre e da Marina Lalatta Costerbosa ma mira, piuttosto, a raccogliere l'invito che, tramite tale volume, i due illustri autori sembrano rivolgere ai propri lettori: una più attenta e meno emotiva analisi del fenomeno tortura, tentando di coinvolgerli nella condivisione, ragionevole e ragionata, di una priorità: la necessità a livello morale e giuridico di bandire dall'esistente le pratiche dei tormenti. Per tal via e, per quanto possibile, attenta a non divergere dalla linea maestra tracciata dalla struttura del testo, ambisco, forse troppo ambiziosamente, a ragionare sugli argomenti e le riflessioni espresse dai due autorevoli filosofi del diritto in relazione ad uno degli aspetti più inquietanti del nostro presente: il ritorno in auge dell'utilizzo della tortura, non solo a livello teorico-argomentativo ma, ancor più gravemente, a livello fattuale.

Da un punto di vista analitico, il volume può essere definito un'opera di metaetica, poiché l'analisi degli autori è volta a giustificare ed argomentare intorno all'innegabile atrocità della tortura e così si elabora un giudizio di valore volto a negare in qualsiasi caso l'utilizzo ed il ricorso alle pratiche della tortura e, quindi, a rinnegare il predominio della forza e della violenza sul diritto, proprio perché questo contiene una pretesa di giustizia. Tale pretesa rinvia, in qualche modo, alla ragionevolezza ed alla riflessione morale e, perciò, alla giustificazione ed alla discussione, cosicché la corrispondenza tra diritto e giustizia sia valutabile ed accertabile. Così, fin dalle primissime pagine, viene suggerito quale dovrebbe essere il comportamento che ciascun operatore del diritto dovrebbe assumere nei confronti di, e con riferimento a, tutte quelle situazioni estreme in cui, da più parti, viene invocato l'uso delle torture ed il ricorso alle pratiche del tormento. «Il giurista, così come il

suo sosia critico, il filosofo del diritto, devono assumersi oneri maggiori [...] Ciò comporta in primo luogo lo sforzo di esaminare a fondo se stessi, il proprio modo di agire e di pensare. E il proprio modo di argomentare. Perché c'è un modo che dovrebbe essere bandito, non solo per i contenuti che esprime, ma anche per l'immoralità che di per sé mostra»¹. Quindi, argomentare sulla tortura e su tutte quelle teorie volte a giustificarne l'uso non è come argomentare su un qualsiasi altro tema: «parlare di tortura non si dovrebbe; ma se si è chiamati a farlo da un presente violento, lo si dovrebbe fare senza perdere di vista la realtà della tortura e della sofferenza procurata a esseri umani»².

Il volume consta di una breve introduzione e di due parti: la prima, *Tortura e Storia*, si concentra, come il titolo stesso lascia intendere, sull'evoluzione storica dell'istituto fino ad arrivare alla sua abolizione. Ci si sofferma ad analizzare svariati significati che la tortura assume nel corso dei secoli attraverso le posizioni, non sempre conformi, espresse in merito da pensatori del calibro di Niccolò Machiavelli, Friedrich von Spee, Jean Bodin e Jeremy Bentham. Quest'ultimo rappresenta la massima espressione dell'utilitarismo, teoria per la quale il sacrificio di un solo individuo è giustificato in nome della sicurezza pubblica e dell'interesse collettivo, bilanciando non solo beni e principi ma anche vite umane. Tale teoria verrà osteggiata, secoli dopo, dalla devastante ed efficace critica mossa da John Rawls, basata sull'incapacità e sull'inaccettabilità, dell'utilitarismo, di prendere sul serio l'unicità delle persone³. Nella seconda parte dell'opera, *Tortura e Diritto*, l'analisi mette in evidenza quelle che possono considerarsi le maggiori e più importanti teorie a favore della tortura, per palesarne limiti e punti oscuri, giungendo ad argomentare a favore della tesi che nega categoricamente, anche in casi eccezionali ed estremi, la possibilità della sua legalizzazione.

1 M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di Diritto*, Bologna, 2013, pp. 17-18.

2 *Ibid.*

3 *Ivi*, p. 48.

Il diritto, come luogo dell'argomentazione e del discorso, non può ammettere l'utilizzo della forza e della violenza a prescindere da quale possa essere la (ri)definizione della tortura; esso ha un legame con la morale e la politica e la sua natura non può essere solo affermazione della dimensione attinente alla potenza. Le teorie proceduraliste di Ronald Dworkin, Jürgen Habermas e Robert Alexy, interpretative del nesso concettuale tra diritto, morale e politica, vengono difese per le qualità normative che offrono, riconducibili, in sintesi, al fondamentale requisito di universalizzabilità ed alle imprescindibili istanze democratiche. Così da giungere all'elaborazione di una teoria contro ogni giustificazione ed eccezione volta a legalizzare o legittimare una qualsivoglia forma di tortura. Dunque, gli autori assumono la prospettiva della connessione concettuale necessaria tra tortura ed illegalità. La dottrina della tortura, con la riforma del diritto processuale penale, a partire dall'Illuminismo, sembrava potesse rimanere bandita per sempre dalla pratica e venir meno come tematica del più elevato dibattito giusfilosofico ed, invece, in maniera inattesa, ha fatto la sua comparsa nel nostro tempo, scalfendo la granitica considerazione che il diritto non è, né potrebbe essere, strumento nelle mani del più forte per raggiungere qualunque fine, né assumere qualsiasi contenuto, né un cavillo che si possa o si debba aggirare a proprio piacimento⁴. Sembra così emergere una sorta di analogia con quanto affermava Pietro Verri nelle sue *Osservazioni sulla Tortura*, scritte tra il 1770 e il 1777 e, per sua volontà, pubblicate postume nel 1804, allorché il potere iniquo di «spargere delle tenebre ed offuscare le menti incaute»⁵ si riduce all'alternativa tra *delitto certo* e *delitto probabile*. Se il delitto è certo, qualsiasi vessazione dell'individuo è inutile e se il delitto è solamente probabile, allora, è «somma ingiustizia» esporre ad umiliazioni e tormenti un uomo che potrebbe essere innocente⁶. L'argomentazione adottata da Verri, contro la tortura, in generale, ed il ricorso ai tormenti nella comune pratica

4 Ivi, p. 20.

5 P. VERRI, *Osservazioni sulla tortura*, Roma, 1994, p. 10.

6 Ivi, p. 72.

giudiziaria, quindi, ruotano sull'ingiusto e sull'inutile. Nell'esporre le «ragioni» che demolirebbero sistematicamente la tortura, Verri mantiene il rispetto per il ruolo del giudice, in quanto le sue riflessioni sono volte ad illuminare la funzione della magistratura in armonia con una responsabilità etica che porti a «camminare placidamente alla verità»⁷. Queste considerazioni, non solo valgono, ma possono ritrovarsi, anche se espresse in maniera diversa e con altre argomentazioni, nel nostro tempo. Fin dall'introduzione, gli autori espongono con incisività come non possa venire elusa la questione della responsabilità etica dei giuristi, i quali non sono «esenti dalla ragionevolezza e dalla moralità di quanto tecnicamente contribuiscono a mettere in atto. L'applicazione del diritto è basata sulle loro virtù, sulla loro integrità e deontologia professionale»⁸. Da qui la modernità del pensiero di Verri e l'allarmante denuncia che investe la «questione tortura» nei giorni nostri. Ebbene, La Torre e Lalatta Costerbosa, attraverso il loro libro, compiono una netta scelta di campo, tanto sul piano dei contenuti dell'ordinamento positivo, quanto su quello del metodo giuridico, schierandosi a favore di un diritto supportato dall'etica, dalle virtù del giurista e dall'orientamento verso un ideale senso di giustizia.

2. TORTURA E STORIA

Come si è avuto solo modo di accennare, nella prima parte di *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, viene affrontata la dimensione storica della tortura che, per lungo tempo, è stata presenza costante nel diritto processuale penale, evidenziando come, addirittura, non siano mancati gli insegnamenti sulle tecniche per infliggere tormenti e per capire come e quando ricorrervi. L'esempio più eclatante è quello di Bartolo di Sassoferrato considerato dagli storici del diritto uno, se non il maggiore, esponente della scuola giuridica dei glossatori⁹, che

7 Ivi, p. 18.

8 M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Op. cit.*, p. 20.

9 E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medioevale*, Roma, 2001, p. 387: «La sua dottrina gli diede comunque

quale insigne giurista non denigrò o rifiutò la tortura ai suoi imputati e testimoni¹⁰.

Si individuano, così, due volti della tortura nella storia: strumento giudiziario e strumento di affermazione del dominio politico. Gli autori, partendo dall'antichità e riscontrandovi le innegabili esigenze di estorcere una confessione e di comminare una pena esemplare, hanno modo di evidenziare l'esistenza di un nesso profondo tra tortura e politica, «più in particolare tra la tortura e il volto tirannico e cinico del potere. Il primo aspetto è legato al terrore che la tortura sa alimentare. Il secondo è legato all'utilità comune che la tortura pare favorire, seppure a scapito degli interessi particolari degli individui nella loro singolarità»¹¹. Pertanto, il fenomeno della tortura viene analizzato attraverso quattro peculiarità, esaminate accuratamente al fine di ricostruire il quadro generale in cui, per secoli, la stessa ha svolto una funzione esiziale. Le prime due vengono ricondotte alla sfera giudiziaria: tortura giudiziaria per la confessione e tortura giudiziaria per la punizione; le altre a quella politica: tortura politica per il terrore e tortura politica per l'utilità comune.

La tortura giudiziaria per la confessione viene fatta rientrare nel rapporto diritto e giustizia, specialmente con riferimento al mondo greco e romano¹². Lo scopo è quello di estorcere una confessione piegando la volontà contraria dell'imputato, ma anche di coloro che dovevano testimoniare, al fine di ottenere prove su cui basare la sentenza. Così la tortura nega categoricamente la presunzione di innocenza in quanto espressione della verità. Soltanto con le invasioni barbariche, nell'alto medioevo,

fama straordinaria sin da quando era in vita [...] Nel Quattrocento la sua celebrità continuò ad accrescersi; gli si diede l'epiteto di *lucerna iuris* come secoli prima a Irnerio, lo si chiamò "*specchio del diritto*" e "*oracolo di Apollo*", lo si accostò a Omero, a Virgilio e a Cicerone; entrò infine trionfalmente nella storiografia quando Giovanni Battista Caccialupi lo esaltò nelle sue *Vitae doctorum*, che si possono considerare la prima storia della giurisprudenza medioevale».

10 M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Op. cit.*, p. 23; la notizia viene riportata anche da P. Verri, *Op. cit.*, *passim*.

11 Ivi, p. 26.

12 Di tale avviso è P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, 1954.

sembra che l'uso delle torture vada attenuandosi, per ritrovare vigore nel basso medioevo, in cui si registra un rinnovamento dell'ordine giuridico-politico che afferma una visione gerarchica. È un'epoca che vede importanti giuristi spendere il proprio impegno nel giustificare i supplizi e nel cercare una via che sia in grado di conferire autorevolezza ai giudici. Nelle opere volte a raggiungere tale proposito la tortura è designata eufemisticamente con il termine *quaestio*¹³ per ricordare il richiamo all'autorità delle fonti del diritto: al Digesto di Giustiniano che compone insieme alle Istituzioni, al Codice ed alle Novelle, il *Corpus iuris civilis*. Queste considerazioni aprono la strada ad alimentare la bontà del supplizio, che trova la maggiore affermazione nel Rinascimento. Interessante notare come la tortura sia considerata necessaria nell'interrogatorio della donna sospettata di stregoneria. Questo dato permette di comprendere le premesse antropologiche della caccia alle streghe, detto in maniera più chiara: viene coniato il reato di stregoneria e la sua storia si intreccia con quella della tortura. L'analisi in merito alla stregoneria, facendo riferimento ad alcuni accurati studi, distingue la stregoneria, intesa come fenomeno, dalla caccia alle streghe, che più specificamente indica la repressione delle streghe che si ebbe nel corso di un particolare periodo storico: dal XIV a tutto il XVI secolo¹⁴. Nell'opera *Cautio criminalis*, Friedrich von Spee tenta di definire la natura del delitto di stregoneria: «enorme, gravissimo, terribile. La ragione è che in esso concorrono le circostanze di crimini enormi: l'apostasia, l'eresia, il sacrilegio, la bestemmia, l'omicidio, persino il parricidio, spesso il coito contro

13 Il riferimento è alla scuola Bolognese che, dopo Irnerio, vede tra i suoi maggiori glossatori, Accursio, il già citato Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi.

14 In H. WIRE, R. C. ALBRIGHT, S. F. WRIGHT, T. McCLUSKY, *Storie di streghe*, trad. it. a cura di G. PILO e S. FUSCO, Roma, 1994, p. 9 ss, si legge che: «dal XIV a tutto il XVI secolo i poteri della Chiesa e dello Stato si adoperarono con dovizia di mezzi per sterminare le cosiddette Streghe. Oggi si valuta intorno al mezzo milione il numero delle persone giustiziate per stregoneria, mentre Gerald Gardner, il famoso Stregone inglese dell'inizio di questo secolo, sosteneva nel suo trattato *Witchcraft Today* che erano ben nove milioni!».

natura con entità demoniache, l'odio contro Dio, crimini questi peggiori di qualunque altro. [...] La questione necessita di una analisi nuova e accurata, e che si possa dire, come nel libro di Daniele "Tornate al Tribunale"»¹⁵. Ed ancora Spee ricomprensce la stregoneria, in quanto particolarmente pericolosa per lo Stato, nel novero dei delitti eccezionali per i quali sembra opportuno intervenire con misure eccezionali. Tuttavia, a tal proposito i dubbi emergono con grande furore e per esprimersi nel merito viene invocata la celeberrima parabola del grano e della zizzania¹⁶. La stregoneria, se pur cessa di essere considerata reato dalla fine del XVIII secolo, permane quale modello antropologico oppressivo: la donna non solo è inferiore, ma anche malvagia ed incline al peccato. I processi alle streghe rappresentarono un fenomeno che investì l'Europa per diversi secoli e si caratterizzarono per distinte fasi, differenti per intensità, ampiezza e paesi coinvolti¹⁷. Tale fenomeno viene descritto come strettamente legato al «ritorno della tortura nell'ambito del processo penale nella fase istruttoria»¹⁸. Su questo punto in maniera chiara, lo studio mette in luce come il passaggio da un sistema progressivamente accusatorio, incentrato sulla discrezionalità del giudice, ad uno inquisitorio, che individua nella confessione il fulcro del processo, abbia permesso alla tortura di assumere un ruolo privilegiato ed indiscusso nella ricerca e nell'accertamento della verità per mezzo della confessione. Inoltre viene formulata la tesi che «a sua volta, l'impiego della tortura rese possibile l'affermazione e la diffusione della stregoneria, di una menzogna che solo con le dinamiche interne di funzionamento di questo strumento poteva attecchire e trovare riscontri crescenti in società: la tortura è appunto un mezzo efficacissimo per inventare la realtà desiderata»¹⁹. Questa posizione è condivisa anche da parte di altri studiosi quale Levack

15 F. VON SPEE, *Cautio criminalis sive Liber de processu contra sagas* (1631); trad. it. *I processi contro le streghe (Cautio criminalis)* a cura di A. Foa, Roma, 2004, p. 45.

16 Ivi, pp. 82 e ss.

17 M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Op. cit.*, p. 34.

18 *Ibid.*

19 Ivi, p. 35.

il quale afferma senza mezzi termini che è la tortura ad aver creato la stregoneria²⁰. Tutto ciò consente di dedurre, evidentemente, il secondo aspetto della tortura che è connesso al profilo giudiziario: la tortura per la punizione.

Tale ulteriore risvolto della tortura, retribuzione proporzionata nel caso di gravi delitti, non è certamente una novità, bensì è noto già ai tempi dei romani. Sembra condividersi, sotto questo suo specifico utilizzo, quanto affermato da Cesare Beccaria e riportato nel nostro testo: «un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe essere tollerato nel decimottavo secolo»²¹. Figuriamoci nel XXI secolo! Non manca, però, d'essere menzionato il diverso avviso di Jean Bodin che considera la stregoneria uno dei crimini peggiori che occorre punire con la massima severità. Infatti, la stregoneria è vista come un delitto la cui offesa è rivolta direttamente a Dio e, perciò, al giudice viene riconosciuta la massima discrezionalità per comminare pene, al fine di porre riparo al male e salvaguardare la società, anche senza processo. Per altro verso, sotto il profilo politico, viene sottolineato il rapporto tra tortura e tirannia, analizzandolo attraverso le riflessioni di Montesquieu contenute nello *Spirito delle leggi*. Il filosofo francese argomenta circa l'impossibilità di un discorso sulla giustificazione della tortura, dimostrando di comprendere appieno il significato politico insito nell'infliggere tormenti anche se solo con riferimento alla «paura quale strumento di conservazione di un potere dispotico»²². Nonostante la sua utilità egli è contrario all'utilizzo dell'istituto perché è contro la natura stessa dell'uomo²³. Di notevole interesse è, altresì, il riferimento a Joseph von Sonnenfels, consigliere della Corona Asburgica,

20 Per un maggiore approfondimento si rinvia a B. P. Levack, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Roma-Bari, 2008.

21 C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di A. Burgio, Milano, 2007, p. 61;

22 M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Op. cit.*, p. 37.

23 C. MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, p. 37; nonché del medesimo avviso C. Beccaria, *Op. cit.*, *passim*.

vissuto tra il XVIII ed il XIX secolo, il quale descrive la pratica della tortura come una scelta del tiranno per consolidare il proprio potere e dominio attraverso la paura. Così sembra condividersi la riflessione secondo cui «non potere legittimo è quello che ricorre alla tortura, ma tirannia che si regge su un intreccio di violenza e paura, che dà l'illusione a colui che vi fa ricorso di aumentare la propria stabilità, in verità si imbrocca il cammino del suo declino»²⁴. Quindi, il condivisibile avviso degli autori è che una valida alternativa alla tortura andrebbe individuata nella chiara e totale fiducia nel diritto e nell'impegno «a ricostruire la verità processuale per via razionale, argomentata, non arbitraria»²⁵. Nonostante questi isolati casi, che vengono illustrati nella loro acutezza, il volume palesa, senza indugio, che la tortura, nel periodo medioevale, è legale, giusta e politicamente corretta. Chi scrive rende evidente come la tortura diventi lo strumento di lotta contro il nemico politico. L'Inquisizione, per esempio, per combattere le eresie e anche «le eresie delle eresie»²⁶, quindi le streghe, ricorre sempre alla tortura. Machiavelli viene individuato come il primo a comprendere la valenza e la portata politica dell'istituto. Infatti, si mette in luce che, nelle *Lettere*, Machiavelli sembra assumere una posizione di condanna nel praticare la tortura allorché manifesta il proprio sgomento davanti all'assenza di una condanna della stessa e non per il fatto di per sé accaduto. Tuttavia è l'analisi dei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* che mostra «una spiegazione fino ad allora non comune dell'"utilità" della tortura, così come di altre pene caratterizzate dal loro eccesso e dall'essere estreme nella loro intrinseca violenza»²⁷. In primo luogo infliggere tormenti, quale pratica estrema, rientra, nell'opinione di Machiavelli, tra le pene e pertanto non può considerarsi uno strumento processuale utile al fine dell'accertamento del fatto e, non essendoci proporzionalità tra reato commesso e comminazione della pena, la logica sottesa

attiene a mere ragioni politiche²⁸. Quindi se la logica è politica, si approda necessariamente al primato della politica sul diritto e «Machiavelli non cade in alcuna contraddizione allorché giudica che politicamente accettabili siano pure le cose crudeli se bene usate, ossia in modo occasionale, parco e incline alla risoluzione»²⁹. Questa tesi ha una conseguenza terribile: svela il ruolo della pena estrema, quale è la tortura, che solo apparentemente è ricondotta o riconducibile ai mezzi di prova del processo penale, in quanto «insidiosamente» ha un ruolo proprio di terribile e brutale strumento politico nel momento in cui si permette al giudice o al politico di farvi ricorso.

In conclusione, prima di chiudere con una breve rassegna delle norme giuridiche, succedutesi nel corso degli anni contro la tortura, come accennato in precedenza, si analizza la teoria utilitaristica di Jeremy Bentham. L'utilitarismo del filosofo inglese è singolare in quanto non prende in considerazione la nozione di diritto fondamentale e, così, le uniche fonti dell'ordine politico diventano la forza e l'abitudine. Questo permette agli autori di delineare il conflitto tra Bentham e le idee illuministiche che condurranno all'abolizione della tortura come pena e come strumento di ricerca della prova nel processo. Coerentemente alla struttura dell'opera, l'argomentazione utilitaristica, viene trattata da un punto di vista prettamente storico-filosofico così da anticipare ed insieme introdurre le critiche dettagliate ed efficaci che saranno espresse, su di un piano più propriamente giuridico, nella seconda parte dell'opera.

3. TORTURA E DIRITTO

La relazione tra la tortura ed il diritto è certamente una relazione pericolosa. Nel tracciare le caratteristiche di tale rapporto di «perversa amicizia», viene marcato con costanza che in nessun caso si ha «il coraggio di rivendicarne apertamente la moralità e men che mai la legalità. Se si torturava, lo si faceva - e lo si continua a fare - in genere di nascosto, occultandolo,

24 M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Op. cit.*, p. 38.

25 *Ibid.*

26 *Ivi*, p. 41

27 *Ibid.*

28 *Ivi*, p. 43 e ss.

29 *Ivi*, p. 44.

vergognandosene pure»³⁰, riflessione questa che non può passare in secondo piano. Per violare il tabù dell'uso giuridico della tortura e quindi giustificare, anche solo per la presunta logica del male minore e della minaccia imminente, ed affermare «la legittimità e addirittura la “doverosità” della tortura, alcune delle nostre più profonde intuizioni morali debbono subire una radicale alterazione»³¹. La giustificazione etica consequenzialistica ed utilitaristica non risulta essere più sufficiente e così il pericolo di ripiombare nel tetro buio medioevale diventa reale ed imminente, si comincia a raccontare la storia del “nemico”. A tal proposito si parla di rovesciamento di paradigma normativo. Se prima degli attentati dell'11 settembre il dibattito giusfilosofico si concentrava su «scenari cosmopoliti e su una possibile estensione del costituzionalismo all'ambito delle relazioni internazionali»³², fino addirittura ad ipotizzare l'istituzionalizzazione del progetto kantiano della pace perpetua, oggi, «si parla dei meriti della guerra preventiva, della fine del diritto internazionale di tradizione westfaliana, di “egemonia benevolente”, e persino di “impero” e di “imperialismo”»³³. Insomma, se prima la validità prevaleva in qualche modo sulla fatticità e le norme, riconcettualizzate con riferimento ai diritti, ai principi, alle ragioni, alle argomentazioni, sui fatti, generando così una pretesa di giustizia ed un diritto mite, ora, elementi essenziali del diritto ritornano ad essere la forza, la violenza e la sua intrinseca coattività. Ancora prima di esporre le teorie che tentano di giustificare ed in qualche modo di legalizzare l'uso della tortura e di criticarle aspramente, vengono ribadite e condivise le affermazioni di Jeremy Waldron, sulla vergogna e sullo sdegno dei meriti della tortura; di Bernard Williams, sull'impensabile morale (*moral unthinkable*), e di Robert Alexy che definisce l'argomento tortura come «discorsivamente impossibile»³⁴. Questo perché tutti dobbiamo essere consapevoli

30 Ivi, p. 93, corsivo mio.

31 Ivi, p. 94.

32 Ivi, p. 95.

33 Ibid.

34 Ivi, p. 107.

che anche il solo immaginare od il mero pensare determinate cose ci danneggia da un punto di vista etico. È necessario, dunque, controllare anche i nostri pensieri per essere davvero ed appieno uomini virtuosi e morali. Nonostante il ribrezzo, condivisibile da ogni lettore sensibile, vengono individuate cinque strategie argomentative a favore della tortura. La prima strategia giustificatrice della tortura ruota intorno al concetto di stato di emergenza. I maggiori sostenitori della stessa sono John Yoo e Jay Bybee, già consulenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo i due statunitensi al capo del potere esecutivo, al Presidente degli Stati Uniti d'America, la Costituzione riconoscerebbe poteri eccezionali e, poiché egli ricopre anche l'incarico di comandante supremo delle operazioni militari, in un contesto di stato di emergenza, non sarebbe soggetto ad alcun vincolo normativo nel suo agire a tutela della sicurezza nazionale. Il ricorso alle pratiche dei tormenti è così invocato in relazione al pericolo imminente ed alla sicurezza nazionale. La mossa di apertura di Yoo e di Bybee è quella di riformulare il concetto di tortura che si concretizzerebbe solo in presenza di «una minaccia imminente di morte e di un danno psichico prolungato per il soggetto sottoposto al trattamento in questione [...] La sofferenza connessa al trattamento qualificabile come “tortura” deve essere equivalente al dolore che si accompagna a una grave lesione fisica, [...] la sofferenza psichica per raggiungere il grado di tortura deve essere equivalente per intensità alla sofferenza che accompagna serie offese fisiche, come la lesione di organi, o l'alterazione di funzioni corporee, e persino la morte»³⁵. Una prima obiezione che viene sollevata nel nostro testo a questa definizione è la seguente: «tutto ciò che rimane al di sotto di questa soglia – si pensi per esempio a una violenza carnale, anche reiterata – non può secondo Yoo e Bybee ritenersi costituire la fattispecie della tortura»³⁶.

35 Ivi, p. 111. Nel testo è riportato quanto contenuto in *Memorandum for Alberto R. Gonzales Counsel to the President*, primo agosto 2002, ora in M. DANNER, *Torture and Truth. America, Abu Ghraib, and the war on Terror*, in “New York Review Books”, 2004, p. 115.

36 Ivi, p. 111.

Invero, i due giuristi sembrano riscoprire la teoria del “doppio effetto”, secondo cui rilevanza assumerebbe la mera intenzione specifica di torturare ovvero si avrebbe tortura solo nelle ipotesi in cui “il torturare” consisterebbe nel fine ultimo del torturatore. Ma anche su questo punto gli autori riescono efficacemente ad obiettare, palesando tutta la debolezza di questa teoria: «poiché in genere il fine specifico della tortura è una qualche informazione, applicando rigorosamente la dottrina del “doppio effetto” così come questa è proposta da Yoo, tutte le torture dirette principalmente a ottenere una qualche informazione dal torturato non potrebbero qualificarsi come tali, cioè torture»³⁷. Nonostante sotto la spinta della presidenza Bush figlio, si siano concretamente affermate, tanto nelle relazioni internazionali, quanto nel diritto statale, la centralità della forza e la supremazia del potere esecutivo, che, autogiustificandosi con lo stato di emergenza, ha concretamente agito svincolato dalla legge, dalla costituzione e dal diritto internazionale, ciò non di meno gli autori invitano il lettore a non dimenticare che tale idea di potere, privo di controllo, deve essere considerato estraneo ai principi che costituiscono lo Stato di diritto, là dove, i diritti fondamentali e la dignità umana, non possono certo rappresentare una merce di scambio politico.

La seconda teoria esposta nel volume, si pone nei confronti della pratica del tormento in maniera descrittiva; i sostenitori di tale teoria inquadrano la tortura quale mero fatto. L'alternativa sarebbe tra il suo esercizio “nelle sedi oscure del potere esecutivo” o nella sua riscoperta nella società quale male minore, legalizzata e sottoposta a limiti e controlli giudiziari. Alan Dershowitz, che per alcuni versi anticipa Niklas Luhmann, viene individuato come uno tra i maggiori sostenitori di siffatta strategia argomentativa. La morale assoluta, in tale prospettiva, verrebbe bandita in quanto ciò che è giusto si riduce ad una mera questione di grado. Le premesse da cui muoversi potrebbero ridursi alla considerazione secondo cui la tortura, di fatto, si pratica già e che tale fenomeno non sia così tanto moralmente ripugnante da escludersi l'ipotesi di una sua

³⁷ Ivi, p. 112.

legalizzazione. Ciò, ovviamente, implicherebbe una qualche visione positiva dell'infliggere dei tormenti³⁸, che risulta essere alquanto difficile e davvero inaccettabile.

La terza strategia a sostegno della tortura, la più potente e comune, viene individuata nella teoria utilitarista. L'esempio classico proposto dai sostenitori di tale visione è quello della *ticking bomb*, della bomba ad orologeria che, nascosta, potrebbe esplodere da un momento all'altro. Nell'esempio, il prigioniero è colui che ha, certamente, piazzato la bomba o, comunque, colui che, certamente, sa dove essa si trovi. Il terrorista non vuole spontaneamente riferire sulla posizione dell'ordigno e, le autorità, hanno già inutilmente speso tutte le proprie risorse nel tentativo di scoprire ove esso sia stato collocato. A proposito di ciò, gli autori, mettono in rilievo che, se è pur vero che la tortura, in questo caso, potrebbe astrattamente salvare un numero consistente di persone, altrettanto vero, è che, mediante il dolore inflitto al torturato, il torturatore uccide un pezzetto della propria umanità, della propria sensibilità, della propria dignità e così farebbe lo Stato se legittimasse il suo agire. Addentrandosi nelle argomentazioni utilitariste, con eccelsa discrezione, si illustra come Winfried Brugger, forse il maggiore esponente di quest'ultima strategia a sostegno della tortura, elabori la terrificante ed agghiacciante ipotesi appena descritta al mero scopo di fornire una giustificazione alla riesumazione della pratica del tormento. Secondo Brugger sarebbe necessario capovolgere l'intuizione morale del divieto di torturare, in quanto male assoluto, ottenendo così, quale risultato che il non torturare (la conseguenza del non torturare) risulterebbe il male maggiore. Se lo Stato vietasse la pratica dei tormenti, in questa visione, diventerebbe quasi complice del criminale che ha nascosto la bomba e si rifiuta di confessare. Pertanto, relativizzando il divieto della tortura, questa diventerebbe compatibile con lo Stato di diritto il quale soffrirebbe di una “antinomia interna” data dal fatto che allo Stato spetta il monopolio dell'uso della forza. Cosicché, Brugger, giunge alla conclusione

³⁸ Ivi, p. 118.

che la tortura e la coazione statale non solo coincidono ma diventano sovrapponibili. Nonostante l'esempio della *ticking bomb* sia di innegabile impatto emotivo, anche in merito a tale argomentazione, le obiezioni espresse nel testo non sono né poche né deboli. Gli autori, infatti, sono rigorosi nell'affermare che mai l'atto del torturare può essere riconducibile alla coazione esercitata, secondo legalità da un ordinamento: «il presupposto del monopolio della violenza dello Stato non significa o implica che allo Stato sia permessa ogni violenza [...] la tortura vuole spezzare la volontà del torturato, giocando il suo corpo contro la sua mente, e fargli fare e dire quello che proprio non vuole né fare né dire. Ecco perché alla tortura subita si accompagna un sentimento di vergogna e di umiliazione: questo deriva dalla consapevolezza – che la tortura afferma con evidenza estrema – di aver dovuto soggiacere a una violenza *intima*»³⁹. Inoltre, gli utilitaristi tralasciano volutamente la distinzione tra intenzione e motivo di una condotta, «il motivo in altre parole non modifica in radice la condotta e la sua descrizione. Il motivo non altera la fattispecie; ciò che invece a certe condizioni può essere possibile all'intenzione dell'agente»⁴⁰. La tortura rimane pur sempre tortura, non cambia la sua qualificazione anche se si considera che il fine è quello di salvare un numero consistente o meno di vite umane. La scelta che siamo chiamati a fare è sempre tra due mali ed anche se decidiamo per il male minore, questo rimane sempre male con la conseguenza che «una volta che si accetti di torturare in un caso, non ci saranno più limiti inviolabili per la tortura in altri casi. È grosso modo la tesi della “*slippery slope*”, della “*china scivolosa*”»⁴¹.

La quarta strategia argomentativa è quella della *legittima difesa* considerata quale sorta di reazione «contro un individuo che è in

39 Ivi, p. 126.

40 Ivi, p. 130.

41 Ivi, p. 132. Nel testo è riportata la posizione di Richard Posner il cui argomento principale può definirsi pragmatico consequenzialistico. Davanti ad un male estremo, la tortura diventerebbe male minore ed efficace. Per un maggiore approfondimento si veda: R. POSNER, *Not a Suicide Pact. The Constitution in a Time of National Emergency*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

grado di costituire un pericolo immediato ed è in procinto di attaccare un altro soggetto»⁴². Tale argomentazione è ricondotta agli scritti di Brugger e Bybee. A proposito nell'opera si esplicita come il parlare di legittima difesa in relazione ai tormenti è davvero un argomento capzioso: «il “torturato” per sua definizione è indifeso: il suo corpo è nella piena disposizione di colui che lo tortura»⁴³. Così, viene posto sotto gli occhi di tutti il sofisma finalizzato a giustificare l'ingiustificabile: il torturato è immobilizzato, soggiogato psicologicamente, privo di volontà, come può quindi rappresentare un pericolo imminente e diretto? L'asimmetria tra il prigioniero ed il carnefice è resa evidente ed, oltretutto, si sottolinea come non vi sia né garanzia sull'attendibilità della confessione o delle informazioni ottenute né, soprattutto, proporzionalità. La tortura, così, viene descritta per quello che è: una condotta sproporzionata ed abusiva, «la verità è che la tortura è una condotta sempre offensiva, *aggressiva*; difensiva mai»⁴⁴. Infine, l'ultima strategia argomentativa a favore delle pratiche dei tormenti, viene individuata nell'appello all'etica della responsabilità. L'uomo di Stato agisce secondo le ragioni di Stato che ben potrebbero cozzare con le scelte morali. Ma gli autori si spingono oltre domandandosi e domandandoci: chi è il “politico”? Perché la responsabilità morale, in capo a tale soggetto, deve avere delle conseguenze distinte rispetto a quella di tutti i cittadini ordinari? Sono queste domande, che rimangono inesorabilmente senza risposta, ad essere offerte quali maggiori obiezioni a tale teoria. A ciò si aggiungono i rischi che si palesano nell'ipotizzare di adottare una siffatta risoluzione al problema. In tale prospettiva il politico potrebbe raffigurarsi come un uomo dotato di qualità e di virtù eccezionali, in grado di gestire al meglio la “cosa pubblica”, una sorta di “eroe”, sganciato dalla morale comune e, perciò, privo di scrupoli pur di scendere demonicamente a patti con i poteri. Ma la democrazia non dovrebbe garantire una condizione in cui il politico è un pari di un comune cittadino? E se così è, in base a quale

42 Ivi, p. 137.

43 Ivi, p. 143.

44 Ivi, p. 145.

diritto, ad un singolo individuo - per quanto politico - potrebbe riconoscersi il potere di optare per la negazione totale della dignità umana di un suo simile? «Non vi è nello Stato costituzionale nessun “cuore di tenebra” occulto, uno “stato di eccezione” latente, un grumo irrisolto di violenza radicale sempre pronta a manifestarsi nuovamente in qualche situazione di pericolo “esistenziale” pre-politica. In democrazia l’esistenza che è in gioco è quella della *costituzione* e dei suoi diritti»⁴⁵. Dunque, nello Stato di diritto, lo Stato non può mai essere un argomento.

Ebbene, dopo aver così passato in rassegna le cinque strategie argomentative a favore della legalizzazione della tortura, gli autori giungono a domandarsi quale sia il rapporto tra queste pratiche afflittive e la verità e, con grande sensibilità, dimostrano la totale ed assoluta inutilizzabilità del concetto, da più parti invocato, di utilità. L’analisi procede riconducendo le strategie a favore delle pratiche del tormento a quattro tipi di argomentazione: alla *ridefinizione*, alla *analogia*, all’accertamento di una *lacuna* ed alla *ponderazione* di beni giuridici concorrenti e contrapposti⁴⁶; argomentazioni, l’una dopo l’altra, criticate e distrutte al fine di giungere al divieto senza se e senza ma della tortura. Infatti per sciogliere il nodo della questione *diritto e tortura*, quest’ultima va, inevitabilmente, ricondotta all’illegalità. Quanto sostenuto da Christian Thomasius, ovvero che la vittima di torture si percepisce ed è percepita immediatamente come vittima di un *abuso*⁴⁷, permette di cogliere una potente ragione discorsiva: «la tortura sfugge a ogni esercizio di universalizzabilità materiale: nessuno può accettare di essere torturato a sua volta»⁴⁸. A prescindere che si osservi il fenomeno dal punto di vista di colui che usa ed applica la tortura o di colui che la subisce, essa è un atto di violenza estrema, intollerabile, tormento irresistibile, ben definibile come eccesso ed abuso. Così, «la tortura cozza prepotentemente con quella che

45 *Ivi*, p. 147.

46 *Ivi*, p. 151.

47 *Ivi*, p. 167.

48 *Ibid.*

è la norma basilica dell’atteggiamento morale in generale: *non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te*»⁴⁹. Questa regola, nota come regola aurea, evidentemente, non può applicarsi alla tortura e, qualora venga sollevata l’obiezione che nessuno vorrebbe essere messo in galera o condannato a morte, essa si supera argomentando che «non ho piacere a che gli altri mi sopprimano fisicamente o mi pongano in uno stato di segregazione fisica. Tuttavia, posso “accettare” sia l’una situazione che l’altra. Posso “accettarla”, giacché posso praticarla da me stesso e imporla a me stesso»⁵⁰. È inconcepibile, invece, autoimporsi la tortura; si arriva ad una soglia di dolore e di sofferenza in cui il nostro corpo non ci permette di andare oltre. Gli autori, con grande acutezza, evidenziano che nella tortura non vi è volontaria sottomissione né un limite al dolore, insomma è una situazione impensabile ed impraticabile per il soggetto e, per tal via, giungono a riformulare la regola aurea: «*come ciò che è impensabile e impraticabile che io faccia a me stesso*»⁵¹. Dunque, la tortura è quella situazione che con più drammaticità e maggior impatto si contrappone alla regola aurea. Per usare le parole del naturalista John Finnis si potrebbe dire che «la tortura è la situazione che paradigmaticamente si contrappone al punto di vista morale»⁵².

Partendo da ciò, viene offerto un ulteriore ed originalissimo contributo alla lotta filosofico-giuridica contro la tortura: il tormento inflitto ad un proprio simile non è solo da condannare moralmente ma lo è, a maggior ragione, in seno allo Stato di diritto. A sostegno di ciò vengono espone fondamentali due convincenti ragioni: la prima è legata alla crudeltà stessa della tortura che la pone in irrisolvibile contrapposizione con la *mitezza* del diritto inteso come «principio e tecnica di pacificazione delle relazioni sociali e

49 *Ibid.*

50 *Ivi*, p. 168.

51 *Ivi*, p. 169.

52 *Ibid.*; nel testo, gli autori rinviano a: J. FINNIS, *Moral absolutes. Tradition, Revision and Truth*, Washington DC, The Catholic University of Americana Press, 1991, trad. it. *Gli assoluti morali*, Milano, 1997.

intersoggettive»⁵³. La seconda ragione è, invece, di natura strutturale: «il principio di legalità, *rule of law*, è il criterio per il quale la determinazione di una condotta, e a maggior ragione di una condotta violenta da parte di un organo pubblico, deve rendere la condotta in questione prevedibile e proporzionale»⁵⁴. Tuttavia la tortura non è né prevedibile né proporzionabile né mite, al contrario, per sua stessa natura, ha scopo di negare la dignità e la capacità di giudizio di ciascun essere umano ad essa sottopostovi. Attraverso il tema della tortura, gli autori riescono a mettere in evidenza il rapporto tra il diritto ed i diritti umani. Il fondamento di ogni Stato di diritto è la nozione di dignità umana, attorno alla quale si costruiscono tutte le moderne società; è una sorta di diritto “assoluto”, di “diritto dei diritti”, perciò risulta davvero impensabile oscurarlo o renderlo addirittura opaco. Il diritto come forma di violenza sembra prendere il sopravvento ed attuale ritorna l'ammonimento di Lutero «Juristen, böse Christen (Giuristi, cattivi Cristiani)»⁵⁵. A tal proposito, viene posto in evidenza come «per un cristiano il diritto si presenta in maniera paradigmatica nella forma della croce, e questa era strumento di supplizio e tortura, simbolo inoltre di degradazione e di estrema soppressione della dignità: tormento e pena di morte per gli schiavi, non per i liberi»⁵⁶. Il giurista giudica e così facendo si arroga un compito che può essere solo di Dio ed, il diritto, che egli maneggia è ingiusto perché non può andare oltre la forma della giustizia, non può accogliere la carità, la compassione ed «alla pietà, che è la massima giustizia del caso concreto, giacché supera e rompe i vincoli formali di questa, si contrappone la tortura, che è la massima ingiustizia del caso concreto, giacché si dà necessariamente *contra legem*, vale a dire come abuso e prevaricazione»⁵⁷. L'argomento che la tortura possa essere la riaffermazione della

dignità dell'uomo violata o l'opportunità che muoia un solo uomo piuttosto che perisca un popolo intero⁵⁸ è falso e fallace. Si condivide con La Torre e Lalatta Costerbosa il ribrezzo verso le strategie argomentative a favore della tortura. È insopportabile cadere nell'abisso del male, che è senza fondo e la cui linea minore si può avvicinare al fondo dell'abisso praticamente all'infinito. Ognuno di noi dovrebbe tenere sempre a mente che il diritto è una spugna che è in grado di assorbire ogni forma e tipo di male, anche la tortura. Per questo maneggiarlo è un compito delicato e richiede accortezza ma a volte è necessario e sufficiente tenerlo lontano dal pericolo. Un po' come si fa con una banale spugna quando non la si vuole bagnare: si tiene al riparo, lontana da ogni fonte di acqua.

4. CONCLUSIONE

È innegabile che il mondo, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, sia fatalmente mutato e che le coscienze di tutti, per quanto sia ormai trascorso più di un decennio da quella drammatica mattina di fine estate, versino ancora in uno stato di sconvolgimento. Sconvolgimento che le tragedie successivamente avvenute a Madrid, a Londra, recentemente a Boston ma anche - ed in sequenza assai più allarmante - in luoghi del mondo meno illuminati dai riflettori mediatici, hanno sempre mantenuto vivo ed attuale. Così non c'è certo da stupirsi se le conseguenze di gesti estremi avvenuti, in tempo reale, sotto gli occhi attoniti dell'umanità intera, continuano ad influenzare, ovunque, con inestinguibile intensità, la vita, il pensiero, le emozioni, i comportamenti ed anche il diritto, tanto nella sua dimensione pratica, quanto in quella teorica. Mestamente mi verrebbe da dire che le “Torri Gemelle stanno ancora crollando” perché oggi a sgretolarsi è una parte sostanziale di quelle conquiste e di quelle vittorie etiche, sociali e soprattutto giuridiche che, dopo le innumerevoli tragedie del Novecento, sembravano ormai, almeno in occidente, consolidatesi per sempre. L'odierno dibattito, generatosi sull'opportunità di legalizzare la tortura, è invece la tristissima

⁵⁸ Giovanni, 18, 14.

⁵³ Ivi, p. 174.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ivi, p. 179. Nel testo si riporta quanto contenuto in M. LUTHER, *Tischreden*, a cura di K. ALAND, Stuttgart, R eclam, 1981.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ivi, p. 179.

prova che non v'è conquista etica definitiva e che ogni fantasma legato alla brutalità umana può risorgere con nuova forza e terribile virulenza innanzi ai sanguinolenti crocevia della storia. Ebbene, a parer mio ed in brutale sintesi, il pregio maggiore di *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto* consiste proprio nel costituire un'ammirevole, condivisibile e vincente argomentazione morale e giuridica razionale contro ogni teoria che abbia tentato, fino ad oggi, di avvalorare l'improponibile, *rectius...* il "discorsivamente impossibile": tollerare o addirittura il ritenere auspicabile che un uomo infligga "una morte vissuta" ad un suo simile per fini di giustizia, perché la tortura questo è: morire vivendo⁵⁹.

Natalina Stamile, Dottore di Ricerca in "Teoria del diritto ed Ordine Giuridico Europeo". Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

natalinastamile@yahoo.it

59 J. AMÉRY, *Intellettuale a Auschwitz*, prefazione di C. MAGRIS, Torino, 2008, p. 69.